

Anche dopo la presentazione della dichiarazione: lo affermano le Entrate

06901

06901

Rimborso Iva revocabile

Sul credito trimestrale la rinuncia è consentita

FRANCO RICCA

Via libera alla conversione del credito Iva trimestrale chiesto a rimborso e non ancora ottenuto in credito scomputabile, anche dopo il termine di scadenza per la presentazione della corrispondente dichiarazione annuale; se però il rimborso è in fase di esecuzione, avendo l'ufficio ultimato l'istruttoria e richiesto al contribuente la garanzia prevista dalla legge, l'interessato deve formalizzare la rinuncia ed attendere dall'ufficio il provvedimento di diniego con l'autorizzazione alla ripresa del credito. E' quanto chiarisce l'agenzia delle entrate nella risposta ad interpello n. 217 del 16 febbraio 2023, sollecitata da una società che, non essendo in grado di depositare la garanzia necessaria per ottenere il rimborso dell'eccedenza detraibile richiesto per il terzo trimestre 2020, chiedeva istruzioni per rinunciare al rimborso e computare in detrazione il credito nella contabilità Iva, prospettando al riguardo due possibili soluzioni alternative: la dichiarazione integrativa oppure la rinuncia.

Dopo avere richiamato il quadro normativo e i precedenti chiarimenti in materia, l'agenzia ha ritenuto di non poter accogliere la prima soluzione proposta dall'interpellante, ossia la presentazione di una dichiarazione integrativa per l'anno 2020, diretta a modificare la compilazione dei quadri VL e VX in modo da evidenziare una chiusura contabile della dichiarazione con un credito da computare a nuovo; soluzione respinta dall'agenzia in ragione del fatto che il rimborso, di fatto, è in corso di esecuzione (seppure previa presta-

zione della garanzia), circostanza che, come più volte precisato, preclude la revoca del rimborso. L'agenzia considera invece praticabile la soluzione alternativa, ritenuta conforme alle istruzioni di compilazione della dichiarazione ed ai principi dell'ordinamento: la società invierà una comunicazione formale di rinuncia al rimborso e, dopo avere ottenuto il diniego dell'ufficio con l'autorizzazione a computare il credito, potrà inserire il relativo importo nella dichiarazione Iva 2023 (periodo d'imposta 2022), al rigo VL26, quale "credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio".

La risposta in esame presenta un'interessante novità. La prassi precedente, puntualmente citata dall'agenzia, ha infatti ritenuto ammissibile la revoca della richiesta di rimborso trimestrale dell'Iva, se non in fase di erogazione, ma a condizione che sia manifestata entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale (così, per esempio, le risoluzioni n. 99/2014 e n. 82/2018). Per la prima volta viene ora esplicitamente riconosciuta, invece, la possibilità di revocare la richiesta di rimborso trimestrale anche oltre il predetto termine, sia pure mediante il procedimento di rinuncia e diniego qualora il rimborso sia in fase di esecuzione. Dal tenore della risposta, inoltre, sembra corretto desumere che ove quest'ultima circostanza non sussista nella fattispecie concreta, la revoca del rimborso trimestrale sia consentita con la più semplice procedura della presentazione di una dichiarazione integrativa per il corrispondente periodo d'imposta.

© Riproduzione riservata



Iter ad hoc se il rimborso è in esecuzione

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - L.1721 - T.1674

